

7
Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Turismo, Artigianato, Industrie,
Commercio, Lavoro, Cooperazione, Emigrazione

IL PRESIDENTE

RIESAME LEGGE REGIONALE : Disciplina degli orari di apertura e
chiusura degli impianti di distribuzione
automatica di carburanti liquidi e gas-
sosi per uso di autotrazione.

(articoli emendati)

Relatore : dott. Salvatore Fitto

IL PRESIDENTE

Signor Presidente, colleghi del Consiglio,

potrei iniziare questa relazione affermando : "lo avevo previsto", infatti una lunga polemica aveva caratterizzato la discussione in IV Commissione prima e in aula poi della legge regionale "disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso di autotrazione" specialmente su un punto relativo all'art. 19 nel quale veniva fatto obbligo per i gestori degli impianti di distribuzione di carburanti di usufruire dell'obbligo delle ferie annuali.

Avevo sostenuto in quella sede che trattandosi di lavoratori autonomi il diritto alle ferie restava un fatto facoltativo e quindi non poteva essere previsto l'obbligo per i cittadini di usufruirne e ritenevo tale disposizione incostituzionale in quanto in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 36 della Costituzione che stabilisce l'irrinunciabilità delle ferie solo per i lavoratori dipendenti.

Fui inascoltato allora ed anche in aula , assumendo posizione autonoma rispetto alle decisioni del gruppo , votai contro tale deliberato che a mio parere era improponibile.

Il Commissario di Governo nell'esaminare tale disegno di legge ha puntualmente evidenziato l'illegittimità di tale decisione in quanto "obbligo sospensione attività per ferie at gestori impianti est illegittimo in quanto compressivo libero esercizio attività economica senza alcuna corrispondenza con norme statali", senza commento si sottopone all'esame del Consiglio il testo adeguato a quanto richiesto dal Commissario di Governo approvato a maggioranza dalla Commissione con il voto contrario dei rappresentanti del gruppo del PCI che sostengono la validità della prima richiesta.

3
Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Turismo, Artigianato, Industria,

Commercio, Lavoro, Cooperazione, Emigrazione

IL PRESIDENTE

Inoltre adeguandoci a quanto altro sollecitato dal telegramma del Commissario di Governo di rinvio a riesame sono stati riesaminati adeguandoli gli articoli 5, 7, 8, 27, 30 e 31 oltre l'art. 15 per il quale si è ritenuto di elevare il termine perentorio previsto di giorni 60, per gli esercizi autorizzati al servizio notturno per l'anno 1981, a 120 giorni.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'John J. Kelly', written in a cursive style.

Art. 5
Orario delle colonnine self-service.

Le colonnine self-service devono restare aperte ininterrottamente.

Costituisce condizione della autorizzazione all'esercizio delle colonnine self-service l'obbligo che esse, nelle ore in cui è obbligatoria la chiusura dell'impianto, funzionino senza alcuna forma di assistenza da parte del personale addetto.

L'inosservanza di tale obbligo è perseguibile, oltre che con la applicazione delle sanzioni amministrative da parte del Comune, anche con la pronuncia di decadenza dalla esclusione di cui al primo comma con il conseguente assoggettamento delle colonnine self-service al medesimo orario di apertura e chiusura dell'impianto.

R E G I O N E P U G L I A

Art. 6

Funzioni delegate dallo Stato alla Regione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.52,lett.a), del D.P.R.24 luglio 1977,n.616, la Regione provvede:

a)-al rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti ai sensi del D.P.R.27 ottobre 1971,n.1269;

b)-al rilascio delle autorizzazioni per il trasferimento in altra località degli impianti di distribuzione di carburanti nonchè per la modifica dei medesimi o per la concentrazione di due o più impianti in un unico impianto ai sensi dell'art.15 del D.P.R.27 ottobre 1971,n.1269;

c)-al rilascio delle autorizzazioni al trasferimento della concessione in caso di trasferimento della proprietà dei relativi impianti ai sensi dell'art.14 del D.P.R.27 ottobre 1971,n.1269;

d)-alla pronuncia di decadenza dalla concessione o di revoca della concessione medesima ai sensi dell'art.18 del D.P.R.27 ottobre 1971, n.1269, e dell'art.5,sesto comma, del D.M.28 giugno 1974;

e)-ad autorizzare la sospensione dell'esercizio degli impianti ai sensi dell'art.19,comma secondo,lett.b), e dell'art.26, primo comma, del D.P.R.27 ottobre 1971,n.1269;

f)-a disporre l'immediata sospensione dell'esercizio degli impianti e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi ai sensi dell'art.26,comma secondo, del D.P.R.27 ottobre 1971,n.1269;

g)-alla predisposizione dei turni festivi di apertura ai sensi dell'art.3 del D.M.28 giugno 1974;

h)-al rilascio delle autorizzazioni al servizio notturno ed alla conseguente fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti nonchè alla revoca dell'autorizzazione medesima ai sensi dell'art.5 del D.M.28 giugno 1974;

i)-all'abilitazione degli impianti al servizio notturno ed alla pronuncia di decadenza dall'abilitazione medesima ai sensi dell'art.5, quinto comma, del D.M.28 giugno 1974;

l)-ad autorizzare le esenzioni dalle limitazioni di orario e dalla osservanza dei turni festivi ai sensi dell'art.4, secondo e terzo comma, del D.M.28 giugno 1974;

m)-alla concessione di deroghe ai sensi dell'art.11, primo comma,del D.M.28 giugno 1974;

n)-al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.21 del D.P.R. 27 ottobre 1971,n.1269, per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione per uso privato, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri,magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelievamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa ed all'accertamento delle finalità connesse al tipo di attività svolta dagli operatori;

6

R E G I O N E P U G L I A

o)-al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di nautanti, ferme restando le facoltà spettanti alle competenti autorità marittime.

Nella delega di cui all'art.52,lett.a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, deve intendersi ricompresa ogni altra funzione, anche se non elencata nel precedente comma, che, già esercitata dagli organi centrali e periferici dello Stato, non sia stata attribuita ai Comuni o non sia stata espressamente riservata alla competenza statale.

Le funzioni delegate sono esercitate dalla Regione conformemente alla legislazione statale, alla presente legge ed alle direttive del Governo ovvero dell'organo da esso delegato ai sensi dell'art.3,comma secondo,della legge 22 luglio 1975,n.382.

Art. 7

Orario degli impianti abilitati alla distribuzione del solo metano e del solo G.P.L.

I Comuni sono subdelegati ad esentare, a richiesta dei gestori e dei concessionari ovvero dei soli concessionari qualora gli stessi siano anche gestori, gli impianti abilitati alla distribuzione del solo metano e del solo G.P.L. dalla osservanza degli intervalli di chiusura pomeridiana e serale nonchè dalla osservanza dell'obbligo della chiusura festiva. In tal caso i Comuni fissano l'orario di apertura alle ore 7.00 per tutto l'anno solare e quello di chiusura alle ore 22.00 nel periodo invernale ed alle ore 22.30 nel periodo estivo.

I Comuni sono altresì subdelegati ad autorizzare, a richiesta dei gestori e dei concessionari ovvero dei soli concessionari qualora gli stessi siano anche gestori, l'apertura notturna degli impianti abilitati alla distribuzione del solo metano o del solo G.P.L. In tal caso gli impianti autorizzati al servizio notturno sono tenuti all'osservanza degli orari di apertura e chiusura giornaliera ed all'obbligo della chiusura festiva così come stabilito nella presente legge.

Gli impianti abilitati alla distribuzione del solo metano saranno soggetti all'osservanza degli orari giornalieri di apertura e chiusura e delle turnazioni festive nonchè alla necessità dell'autorizzazione per il servizio notturno allorchè il loro numero sarà pari alla percentuale del tre per cento, od a quella diversa che potrà essere stabilita anche in seguito dalle direttive del Governo, da calcolarsi su tutti gli altri impianti della rete di distribuzione regionale e senza tenere alcun conto del numero degli impianti abilitati alla distribuzione del solo gas petrolio liquefatto. Tale norma si applica altresì agli impianti abilitati alla distribuzione del solo G.P.L. ed in tal caso, per determinare la percentuale del tre per cento, o quella diversa che potrà essere stabilita anche in seguito dalle direttive del Governo, non si tiene alcun conto del numero degli impianti abilitati alla distribuzione del solo metano.

REGIONE PUGLIA

Art. 8

Obbligo delle turnazioni festive e percentuale di apertura degli impianti.

Per assicurare la continuità e la regolarità del pubblico servizio di distribuzione carburanti tutti gli impianti sono tenuti ad effettuare turni di apertura festiva.

Nelle domeniche e nelle altre festività infrasettimanali deve rimanere aperto il 25% degli impianti.

La percentuale di cui al comma precedente può essere elevata al 33% ed al 50% nei Comuni ove risultino installati e funzionanti, rispettivamente, tre e due impianti e semprechè l'apertura festiva sia stata richiesta dai gestori di intesa con i concessionari.

Gli impianti che effettuano i turni di apertura domenicale sospendono la propria attività nella giornata successiva o, se questa è festiva, nel primo giorno feriale successivo.

Gli impianti che effettuano i turni di apertura nei giorni festivi infrasettimanali sospendono la propria attività nella domenica successiva.

Nei Comuni ove risulti installato e funzionante un solo impianto può essere autorizzata, a richiesta congiunta del gestore e del concessionario, l'apertura festiva con obbligo di sospendere la propria attività nella giornata successiva o, se questa è festiva, nel primo giorno feriale successivo.

I turni festivi sono attuati secondo la successione cronologica delle domeniche e dei giorni festivi infrasettimanali previsti dalle disposizioni di legge attualmente vigenti.

Le percentuali di cui al secondo e terzo comma potranno variare a seguito delle direttive del Governo o dell'organo da esso delegato ai sensi dell'art.3, comma secondo, della legge 22 luglio 1975, n.382.

REGIONE PUGLIA

Art. 15

Domanda per l'autorizzazione al servizio notturno.

Per essere autorizzati al servizio notturno per l'anno 1983, occorre presentare domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite dell'assessorato competente entro il termine perentorio di giorni centoventi dalla ~~entrata in vigore~~ ^{data di} della presente legge e per gli anni successivi al 1983, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno precedente.

Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal gestore e dal concessionario, deve essere allegata anche una planimetria in scala adeguata sulla quale siano riportate tutte le caratteristiche dell'impianto, ivi compresi i servizi collaterali ed accessori.

Le domande presentate fuori termine o prive della documentazione richiesta sono respinte.

L'istruttoria delle domande viene compiuta sulla base delle prescrizioni di cui al precedente articolo.

Le domande per le quali l'istruttoria ha avuto esito favorevole ma che non sono state accolte per essere stato raggiunto il prescritto numero di autorizzazioni potranno essere prese in esame l'anno successivo semprechè gli interessati ne facciano richiesta entro il termine stabilito per le nuove domande di autorizzazione.

Art. 19
Ferie dei gestori.

I gestori degli impianti hanno diritto a godere delle condizioni di lavoro assicurate alla generalità dei cittadini.

A tal fine, l'esercizio dell'attività di tutti gli impianti di distribuzione può essere sospeso per ferie per non più di due settimane consecutive per ogni anno solare.

Il periodo di ferie, da concordarsi dal gestore con il concessionario, può essere fruito in qualsiasi mese dell'anno compatibilmente con le esigenze dell'utenza motorizzata e con la necessità di assicurare i turni festivi ed il servizio notturno.

Le domande di sospensione dell'esercizio dell'attività degli impianti per ferie devono essere firmate dai concessionari e dai gestori ovvero dai soli concessionari qualora gli stessi siano anche gestori degli impianti.

Per l'anno 1981 le domande di cui al precedente comma sono presentate al Comune, nel cui territorio sono ubicati gli impianti, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

10

Art. 27
Provvedimenti di applicazione.

Tutti i provvedimenti di applicazione della presente legge, relativi all'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per delega dello Stato, sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Sono egualmente adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale tutti i provvedimenti di applicazione delle direttive che, anche successivamente, potranno essere emanate ai sensi dell'art.3, comma secondo, della legge 22 luglio 1975, n.382, nella materia di cui alla presente legge.

Il Presidente della Giunta regionale può delegare in tutto o in parte le attribuzioni spettantigli in forza della presente legge all'assessore competente.

La delegazione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale e viene comunque meno con la cessazione dalla carica di presidente o di assessore ai sensi degli artt.47 e 48 dello Statuto.

Il Presidente può sempre sostituirsi all'assessore delegato per la emissione di provvedimenti amministrativi relativi alle attribuzioni delegate.

11 R E G I O N E P U G L I A

Art. 30 Infrazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.54,lett.d), del D.P.R.24 luglio 1977,n.616, e dell'art.15 del D.M.28 giugno 1974, i Comuni, in caso di contravvenzione alle disposizioni della presente legge ovvero a quelle emanate dai Comuni medesimi nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Stato o sub-delegate dalla Regione, applicheranno la sanzione amministrativa di cui all'art.10 della legge 28 luglio 1971,n.558, e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

Per l'accertamento delle infrazioni di cui al precedente comma, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975,n.706, e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

A tal fine si intendono sostituiti, anche agli effetti della riscossione dei proventi, gli uffici ed organi della Regione con gli uffici ed organi del Comune e la Regione si intende sostituita con il Comune in tutti i casi in cui le disposizioni della legge 24 dicembre 1975,n.706, (art.7,terzo comma; art.8,quinto comma; art.13,secondo comma) facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni attribuite dallo Stato al Comune o sub-delegate al Comune con la presente legge, ad uffici ed organi regionali.

Art. 31 Spese per le funzioni sub-delegate.

Per l'assegnazione ai Comuni delle somme necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative loro sub-delegate, si provvederà con i fondi di cui all'art.131 del D.P.R. 24 luglio 1977,n.616.